

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/503
del 26/03/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 491
del 26/03/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II III IV STRALCIO – PALAZZINE ERP 2B E 2C. (CONTRATTO REP. N° 55905/2018) - AUTORIZZAZIONE AI COTTIMI PER POSA IN OPERA DI “PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI” (CAT. OS7)

Progetto prodotto Q_93301
CUP J84B15000040006
CIG 69489105EF
RUP Ing. David Zilioli

IL DIRIGENTE

Viste le seguenti istanze dell'impresa appaltatrice MANELLI IMPRESA S.R.L. - con sede a Monopoli 70043 (BA), in via Clemente Cancelli n° 11 (P. IVA n. 06746680724) - dei lavori in oggetto (contratto Rep. n. 55905/2018) :

- istanza del 12/03/2021, in atti al PG 2021/66617, con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in cottimo, all'operatore economico KICAJ NAIM con sede legale in Via del Portone, 14 – 42121 Reggio Emilia, (P.IVA 02711030359 – CF KCJNMA93C26Z160E), iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con N° R.E.A. RE-306566 – la posa in opera di “pavimentazione in masselli autobloccanti pertinenze palazzine ERP 2B” (cat. OS7) come previsto all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, per un importo di € 5.000 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza ed € 4.700,00 per costi della manodopera, oltre iva se dovuta;
- istanza del 12/03/2021, in atti al PG 2021/66618, con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in cottimo, all'operatore economico VESELI DELINSON con sede legale in Via Prestinari, 2 – 42124 Reggio Emilia, (P.IVA 02854820350 – CF VSLDNS99T15Z100B), iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con N° R.E.A. RE-319324 – la posa in opera di “pavimentazione in masselli autobloccanti pertinenze urbanizzazioni” (cat. OS7) come previsto all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, per un importo di € 7.000 di cui € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 6.650,00 per costi della manodopera, oltre iva se dovuta;
- istanza del 12/03/2021, in atti al PG 2021/66620, con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in cottimo, all'operatore economico LACI LULZIM con sede legale in Via Prestinari, 4/4 – 42124 Reggio Emilia, (P.IVA 02109530358 – CF LCALZM77L09Z100Y), iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con N° R.E.A. RE-252707 – la posa in opera di “pavimentazione in masselli autobloccanti pertinenze palazzine ERP 2C” (cat. OS7) come previsto all'art. 24 del capitolato speciale

d'appalto, per un importo di € 13.000 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza ed € 12.500,00 per costi della manodopera, oltre iva se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a subappalto, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato alle istanze le dichiarazioni rese dai cottimisti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in cottimo è pari al 0,617% dell'importo contrattuale, e la percentuale di ribasso applicato dall'appaltatore non supera il limite del 20%, nel rispetto dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, come si evince dalla Tabella 1 e come accertato dal Direttore dei Lavori;

- i cottimisti risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015), in particolare:

- Prot. NAIL_26498942 del 08/03/2021 dell'operatore KICAJ NAIM
- Prot. INAIL_25290460 del 09/12/2020 dell'operatore VESELI DELINSON
- prot. INAIL_26673225 del 17/03/2021 dell'operatore LACI LULZIM

- gli operatori economici sono configurati come "piccola" impresa e pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 13, la Stazione appaltante corrisponderà il dovuto direttamente ai cottimisti;

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto, agli atti al PG n. 75318 del 26/03/2021 – nel quale si attesta che con i presenti cottimi si raggiunge la percentuale totale del 28,267% dell'importo contrattuale e si conferma il rispetto dei limiti di ribasso e di costo della manodopera;

Rilevato che:

- come accertato del Direttore dei lavori - la tipologia di lavorazioni che formano oggetto dei contratti di cottimo, non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento intende procedere con il rilascio dell'autorizzazione sotto condizione risolutiva, nel rispetto di quanto prescritto dal comma sopra richiamato;

Richiamato il “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici”, sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale PG 2011/7742, rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale, PG 2013/23050;

Richiamato, altresì, il “Protocollo di intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità” sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalle principali Associazioni di categoria del territorio in data 18/10/2018 PG 2018/132414;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. lgs. 50/2016;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare l'impresa appaltatrice MANELLI IMPRESA S.R.L. (contratto d'appalto Rep. n. 55905/2018) - con sede a Monopoli 70043 (BA), in via Clemente Cancelli n° 11 (P. IVA n. 06746680724) - ad affidare i seguenti tre cottimi:
 - all'operatore economico KICAJ NAIM con sede legale in Via del Portone, 14 – 42121 Reggio Emilia, (P.IVA 02711030359 – CF KCJNMA93C26Z160E), iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con N° R.E.A. RE-306566 – la posa in opera di

- “pavimentazione in masselli autobloccanti pertinenze palazzine ERP 2B” (cat. OS7) come previsto all’art. 24 del capitolato speciale d'appalto, per un importo di € 5.000 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza ed € 4.700,00 per costi della manodopera, oltre iva se dovuta;
- all’operatore economico VESELI DELINSON con sede legale in Via Prestinari, 2 – 42124 Reggio Emilia, (P.IVA 02854820350 – CF VSLDNS99T15Z100B), iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con N° R.E.A. RE-319324 – la posa in opera di “pavimentazione in masselli autobloccanti pertinenze urbanizzazioni” (cat. OS7) come previsto all’art. 24 del capitolato speciale d'appalto, per un importo di € 7.000 di cui € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 6.650,00 per costi della manodopera, oltre iva se dovuta;
 - all’operatore economico LACI LULZIM con sede legale in Via Prestinari, 4/4 – 42124 Reggio Emilia, (P.IVA 02109530358 – CF LCALZM77L09Z100Y), iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con N° R.E.A. RE-252707 – la posa in opera di “pavimentazione in masselli autobloccanti pertinenze palazzine ERP 2C” (cat. OS7) come previsto all’art. 24 del capitolato speciale d'appalto, per un importo di € 13.000 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza ed € 12.500,00 per costi della manodopera, oltre iva se dovuta
- di provvedere al pagamento diretto dei cottimisti ricorrendo i presupposti di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016;
 - di prendere atto che dell’operato del cottimista risponda solo e sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1228 c.c..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTAZIONI COMPLESSE - RETI E INFRASTRUTTURE

Ing. David Zilioli